

CITTA' D I B I B B I E N A**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 21****DEL 29-03-2019****OGGETTO:****Regolamento comunale delle entrate - modifica**

Oggi 29-03-2019 alle ore 18:00 , nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Via Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele	P	Rossi Mauro	P
Caporali Matteo	P	Vignoli Laura	P
Nassini Francesca	P	Neri Laura	P
Vagnoli Filippo	P	Volpi Paolo	P
Paperini Mara	P	Mazzetti Daniela	P
Conticini Luca	A	Ferrini Sabrina	A
Nassini Renato	A	Righini Catia	P
Frenos Francesco	P	Soldani Alessandro	P
Serrotti Martina	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, entro il quale possono essere deliberati i regolamenti delle entrate degli enti locali, è stato fissato al 31/03/2019 dal Decreto Ministero Interni del 25/01/2019;

VISTO il regolamento delle entrate comunali approvato dal C.C. con deliberazione n. 29 del 30/03/2007 e successive modificazioni;

Ritenuto, nell'attuale situazione di difficoltà economica, di voler favorire i contribuenti che, spontaneamente, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di accertamento, vogliano sanare la propria situazione debitoria mediante l'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto Conto che detto istituto giuridico, non prevede, per i Tributi locali, la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione mentre l'istituto, qualora recepito nel regolamento comunale delle entrate, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, consentirebbe la regolarizzazione degli omessi/parziali versamenti dei tributi comunale anche entro 5 anni dalla violazione commessa, con pagamento di interessi legali ma con sanzione amministrativa ridotta dal 30% al 5%;

Dato atto il recepimento nel regolamento delle entrate del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/97 potrebbe ridurre il contenzioso di natura tributaria, in ragione della possibilità concessa ai contribuenti di sanare posizione debitorie pregresse generate da dimenticanze o da momentanee difficoltà finanziarie;

Ritenuto pertanto di recepire nell'ambito del regolamento generale delle entrate tributarie la disciplina dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più ampie fattispecie di ravvedimento proprio nella prospettiva di favorire l'adempimento spontaneo del contribuente;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal responsabile dei servizi tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai

sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Revisore dei Conti;

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30/03/2017 e successive modifiche inserendo un nuovo articolo 9 – bis così formulato:

Articolo 9 bis - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata da parte del Comune mediante avviso di accertamento:

a) ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data della sua commissione**;

a-bis) ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore**;

b) ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;

b-bis) ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;

b-ter) ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;

c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta giorni**.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA
E CON VOTI UNANIMI
DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.